

« Considerando che la scheda portante la dizione *Luigi Castela*, trattandosi di ballottaggio, è da attribuirsi al signor Luigi Castelli, per cui questi da 125 voti ne avrebbe avuti 126;

« Considerando che il decreto del prefetto di Napoli del 30 settembre ultimo, con cui si approva definitivamente la lista elettorale di Napoli, sezione Porto, per l'anno 1869, non è solamente il complemento della detta lista, ma ne è il titolo costitutivo che dà forza e forma legale alla detta lista, giusta la legge elettorale;

« Considerando che, se materialmente nell'esemplare della lista tenuta presente nelle operazioni elettorali del collegio di Porto non si erano fatte le variazioni ordinate nel decreto di approvazione definitiva della lista, ciò non può togliere l'esercizio del diritto elettorale a chi ne è legalmente investito nè darlo a chi ne fu legalmente privato;

« Considerando che l'ammissione al voto di uno che non era più elettore, e viceversa l'esclusione di altro che lo era nel caso presente per avere un candidato 127 voti e l'altro 126 sposta il numero dei voti, e quindi rende impossibile a sapere chi dei due candidati avrebbe ricevuto la maggioranza dei voti, condizione essenziale per essere eletto;

« Senza entrare nelle altre quistioni che possono rilevarsi dai verbali e dalla protesta,

« La Commissione ad unanimità conclude per l'annullamento dell'elezione del collegio di Porto.

« Così deliberato il 21 dicembre 1870. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni s'intenderanno approvate le conclusioni della Giunta, ed è dichiarato vacante il 12° collegio di Napoli.

SICCARDI, segretario. (Legge) « La Giunta per le elezioni;

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Pietrasanta nella persona dell'avvocato Menichetti Tito;

« Udito il relatore Lacava;

« Considerando che, sebbene nella sezione di Camaiore nella prima votazione il seggio rimase momentaneamente composto da due membri e dal segretario, essendosi assentato uno scrutatore per un suo bisogno personale, pur questa momentanea assenza non vizia essenzialmente l'elezione, giusta la giurisprudenza della Camera (elezione Pisano Marra, tornata 30 aprile 1852, ed elezione Arnaud, tornata 2 giugno 1858), ed avuto riguardo che in detta sezione quegli che riportò maggiori voti fu il contraddittore dell'eletto, e che, ancorchè non si volesse tener conto dei voti di detta sezione, il ballottaggio sarebbe sempre rimasto fra gli stessi due candidati;

« La Giunta ad unanimità conclude per la convalidazione dell'elezione di Pietrasanta nella persona dell'avvocato Tito Menichetti. »

PRESIDENTE. Si intendono approvate le conclusioni della Commissione.

MASSARI, segretario. (Legge)

« La Giunta per le elezioni:

« Ritenuto che nel collegio di Borgo San Dalmazzo, nel secondo scrutinio avvenuto il 27 novembre ultimo scorso, l'onorevole avvocato Spirito Riberi ottenne la maggioranza dei suffragi e fu proclamato deputato;

« Udita la relazione fatta dal deputato Crispi in seduta pubblica;

« Letta la protesta dell'elettore in quel collegio signor Giovanni Girauda, debitamente legalizzata;

« Considerato che contro le allegazioni del ricorrente sulle operazioni elettorali della sezione principale del collegio stesso sta il processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio, processo verbale non impugnato di falso e la cui autenticità allo stato non può essere messa in dubbio;

« Considerato che, ove per mera ipotesi le suddette operazioni elettorali siano viziate e che la votazione in quella sezione essendo nulla debbano detrarsi ai due candidati i voti ivi ottenuti, ne restano sempre all'onorevole Riberi 279 contro 260 dati al suo competitore;

« Per cotesti motivi,

« Visto l'articolo 92 della legge del 17 dicembre 1860, n° 4513;

« Conclude ad unanimità di voti perchè la Camera dichiari valida e regolare la elezione del collegio di Borgo San Dalmazzo, in persona dell'onorevole Spirito Riberi. »

PRESIDENTE. S'intendono approvate le conclusioni della Commissione.

SICCARDI, segretario. (Legge)

« La Giunta per le elezioni:

« Udita la relazione degli atti in pubblica udienza, fatta dal deputato Morini, sulla elezione del signor Luigi De Scrilli a deputato per il collegio di San Benedetto del Tronto;

« Ritenuto che la riunione degli elettori della sezione di Ripatransone, nel collegio cennato, mancata il 20 novembre ultimo per assenza volontaria di quelli elettori, i quali, cioè, in mancanza di ogni caso noto di forza maggiore, non si presentarono nel luogo indicato, neppure per l'esaurimento degli incumbenti preliminari indispensabili, non potesse rendere peggiore la condizione dei signori Luigi De Scrilli e Guglielmo Acton, candidati maggiori votati, a riguardo del ballottaggio, a cui dessi acquistavano diritto per votazione delle altre sezioni che, presentandosi all'urna, adempivano il debito loro;

« Ritenuto inoltre che per le operazioni successive del ballottaggio regolarmente proclamato e seguito poscia il 27 fra i prelodati candidati in concorso di tutte e singole le sezioni, essendo il signor De Scrilli riuscito vittorioso nella prova a fronte del competitore, la di lui elezione definitiva non potesse essere ragionevolmente oppugnata;

« Per questi motivi, ad unanimità di voti;